



COMUNE DI PONTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Piazza XX Settembre n° 1 15010 PONTI (AL)
Telefono 0144 596142 - Fax 0144 596273
E-mail comuneponti.al@libero.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Delibera del C.C. n. 2 del 27 febbraio 2014

INDICE

CAPITOLO 1 – DISCIPLINA GENERALE “I.U.C.” (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

- Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 COMPONENTI DEL TRIBUTO
- Art. 3 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
- Art. 4 DICHIARAZIONI
- Art. 5 MODALITA' DI VERSAMENTO
- Art. 6 SCADENZE DI VERSAMENTO
- Art. 7 COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE
- Art. 8 RISCOSSIONE
- Art. 9 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
- Art. 10 ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI
- Art. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CAPITOLO 2 – REGOLAMENTO COMPONENTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

- Art. 12 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 13 ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
- Art. 14 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
- Art. 15 AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI
- Art. 16 IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI
- Art. 17 AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI
- Art. 18 VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE
- Art. 19 ESENZIONI, AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI
- Art. 20 ATTIVITA' DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI
- Art. 21 RIMBORSI E COMPENSAZIONE
- Art. 22 ATTIVITA' DI RECUPERO
- Art. 23 INCENTIVI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO
- Art. 24 VERSAMENTI MINIMI
- Art. 25 DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI
- Art. 26 DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
- Art. 27 RISCOSSIONE COATTIVA
- Art. 28 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

CAPITOLO 3 – REGOLAMENTO COMPONENTE “T.A.S.I.” (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

- Art. 29 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 30 PRESUPPOSTO DELLA TASSA
- Art. 31 ESCLUSIONI
- Art. 32 SOGGETTI PASSIVI
- Art. 33 BASE IMPONIBILE
- Art. 34 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
- Art. 35 DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI
- Art. 36 INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI
- Art. 37 DICHIARAZIONI
- Art. 38 SCADENZE DI VERSAMENTO
- Art. 39 SOMME DI MODESTO AMMONTARE
- Art. 40 RISCOSSIONE

CAPITOLO 4 – REGOLAMENTO COMPONENTE “T.A.R.I.” (TASSA SUI RIFIUTI)

- Art. 41 OGGETTO
- Art. 42 ARTICOLAZIONE DELLA TASSA
- Art. 43 DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE
- Art. 44 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
- Art. 45 UTENZE DOMESTICHE – DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI
- Art. 46 UTENZE DOMESTICHE – NUMERO DI OCCUPANTI

Art. 47 UTENZE DOMESTICHE - PERTINENZE
Art. 48 UTENZE DOMESTICHE - RIDUZIONI
Art. 49 UTENZE NON DOMESTICHE – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE ED INDIVIDUAZIONE DEI
COEFFICIENTI DI PRODUZIONE POTENZIALE
Art. 50 UTENZE NONDOMESTICHE - RIDUZIONI
Art. 51 RIDUZIONI IN FUNZIONE DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Art. 52 DICHIARAZIONI
Art. 53 VERSAMENTO
Art. 54 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
Art. 55 VIGENZA

CAPITOLO 1

DISCIPLINA GENERALE “I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina, a decorrere **dal 1° gennaio 2014**, l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) in attuazione dell’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.

Art. 2 - COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. L’Imposta Unica Comunale, di seguito denominata “IUC.”, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. Il tributo IUC è composto da:
 - a) l’**imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze.
 - b) Di una componente riferita ai servizi, che si articola:
 - nel **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dall’utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune
 - e nella **tassa sui rifiuti (TARI)**, a carico dell’utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati avviati allo smaltimento;

Art. 3 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

Entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale determina:

- a) le aliquote e detrazioni IMU
- b) le aliquote e detrazioni della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati
- c) le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 4 - DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, in sede di prima applicazione, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 5 - MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento

Art. 6 - SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Le scadenze dei pagamenti dell'**IMU** sono quelle fissate per legge:
16 GIUGNO per l'acconto e **16 DICEMBRE** per il saldo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento TASI e della **TARI** è stabilito come segue:
 - il versamento della **TASI** è fissato in 2 rate, con scadenza **16 giugno e 16 dicembre**.
 - il versamento della **TARI** è fissato in due rate, con scadenze **30 giugno e 31 dicembre**.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il **16 giugno di ciascun anno**.
4. Solo per l'anno **2014** il versamento della **TARI** è fissato in due rate, con scadenza **31 ottobre e 31 dicembre 2014**.

Art. 7 - COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE

1. Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati.
2. Per la TARI la liquidazione del tributo avviene d'ufficio ad opera del Comune sulla base degli elementi dichiarati o accertati.

Art. 8 - RISCOSSIONE

La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

Art. 9 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 10 - ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della IUC alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di €. 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di €. 50,00.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all'invio di eventuale questionario di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da €. 100,00 a €. 500,00.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
7. Sulle somme dovute a titolo IUC si applicano gli interessi nella misura prevista per legge. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della IUC sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

CAPITOLO 2

REGOLAMENTO COMPONENTE "IMU" (Imposta Municipale propria)

Art. 12 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente IMU (Imposta

Comunale propria) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'Istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

Art. 13 - ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Art. 14 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. In sede di primo anno di applicazione della IUC, sono confermati i valori di riferimento delle aree fabbricabili già validi ai fini IMU per l'anno 2013.
3. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia versato l'imposta sulla base di valori non inferiori a quelli di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato o versato l'imposta per un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta pagata a tale titolo.
5. I valori delle aree fabbricabili di cui al comma 2 si intendono applicabili per gli anni successivi se non modificati.

Art. 15 - AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute direttamente dalle persone fisiche di cui all'art. 58, comma 2 del D.Lgs n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 16 - IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI

L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 17 - AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 18 - VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE

I versamenti dell'Imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 19 - ESENZIONI, AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI

1. le esenzioni, le agevolazioni e le detrazioni di imposta si applicano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, le quali devono essere autocertificate con regolare dichiarazione ai fini I.M.U.
2. Nel caso di immobili locati, l'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di copia conforme all'originale del contratto di locazione debitamente registrato o comunque in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, dell'eventuale decreto di convalida di sfratto e della documentazione attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali correlati al suddetto contratto, ivi compresi i tributi locali.

Art. 20 - ATTIVITA DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI

1. l'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 1 punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 21 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 20, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 24.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 22 - ATTIVITA' DI RECUPERO

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera €. 12,00.

Art. 23 - INCENTIVI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO

Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività nella misura stabilita dalla Giunta Comunale di anno in anno.

Art. 24 - VERSAMENTI MINIMI

L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 €. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 25 - DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI

Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il slado d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 26 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a €. 26000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 1 punto percentuale. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare

la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 27 - RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Art. 28 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

CAPITOLO 3

REGOLAMENTO COMPONENTE “TASI” (Tributo sui servizi indivisibili)

Art. 29 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. Del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TASI (tributo sui servizi indivisibili) dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) prevista dall'art. 1 commi dal 669 al 681 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni e modalità operative per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

Art. 30 – PRESUPPOSTO DELLA TASSA

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Art. 31 – ESCLUSIONI

Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 32 – SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 dell'art. 1, legge n. 147/2013. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria.
5. L'occupante, diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI nella misura del **30 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 34. La restante parte è corrisposta dal **titolare del diritto reale** sull'unità immobiliare.

Art. 33 – BASE IMPONIBILE

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i..

Art. 34 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

Il Comune, con deliberazione di consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui all'art. 1, commi 676,677,678 della legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i..

Art. 35 – DETRAZIONI-RIDUZIONI- ESENZIONI

Con delibera di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di riduzioni, detrazioni ed esenzioni, ai sensi dell'art. 1, commi 682 e 731 della legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i..

Art. 36 – INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

Con delibera di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in materia analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 37 – DICHIARAZIONI

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'I.M.U..

Art. 38 – SCADENZE DI VERSAMENTO

Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i. Il pagamento della TASI è fissato in n. due rate, con scadenze **16 giugno** e **16 dicembre**.

Art. 39 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE

Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 €. per anno d'imposta.

Art. 40 – RISCOSSIONE

la TASI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente la superficie degli immobili.

CAPITOLO 4

REGOLAMENTO COMPONENTE “TARI” (Tassa sui rifiuti)

Art. 41 – OGGETTO

1 - Le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, disciplina la componente TARI (Tassa sui Rifiuti)

diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art. 1 commi dal 641 al 668 dell' aLegge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione.

2 – Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge n. 147/2013 e s.m.i, al DPR 27/04/1999, n. 158 e s.m.i., al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

3 – La tassa è corrisposta a integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, quantificati annualmente nel Piano Finanziario.

Art. 42 – ARTICOLAZIONE DELLA TASSA

1 - Ai fini dell'applicazione della tassa le utenze sono suddivise in:

- a) domestiche;
- b) non domestiche.

Art. 43 – DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE

1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree soggetti alla tassa.

2. L'obbligazione cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione ai sensi e nei termini del successivo articolo 52.

3. In caso di dichiarazione di cessazione presentata oltre i termini previsti dal presente regolamento, il tributo è dovuto fino a 90 giorni prima della data di presentazione della dichiarazione, salvo che per lo stesso immobile l'obbligazione sia già stata assolta da un altro contribuente. In tali casi la cessazione può essere disposta d'ufficio.

Art. 44 – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati riferita alle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano. La superficie calpestabile, nei casi in cui costituisce la base imponibile della tassa, è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un

tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. 27/07/2000, n. 212.

2. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

3. La superficie calpestabile complessiva dell'unità immobiliare, come determinata ai sensi del comma 1, deve essere distinta in base alla destinazione d'uso dei locali, a cui corrisponde specifica categoria di produzione potenziale di rifiuti.

4. Sono esclusi dalla determinazione della superficie calpestabile assoggettabili alla tassa:

- i locali od aree utilizzate per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi, ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

- i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva, (con assoggettamento alla tassa, quindi, dei locali e delle aree destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, uffici, servizi igienici, biglietterie, spalti, ecc.;

- le abitazioni prive di tutte le utenze attive di servizi di rete, senza che assuma rilievo l'eventuale assenza dell'arredo;

- locali agricoli (detenuti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale) adibiti a ricovero mezzi meccanici ed attrezzi agricoli, ricovero animali e scorte morte (fieno, paglia);

- i locali e le aree non utilizzabili in quanto oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, restauro/risanamento o ristrutturazione (il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dalla tassa, deve indicare nella dichiarazione iniziale o di variazione la tipologia dell'intervento per il periodo di esecuzione dello stesso e, in caso di interventi inerenti l'abitazione di residenza, il luogo di temporanea dimora. L'esclusione opera per il periodo di obiettiva non utilizzabilità e comunque non oltre i tre anni dall'inizio dei lavori. Salvo prova contraria, gli interventi di semplice manutenzione ordinaria non comportano la non utilizzabilità dei locali o delle aree (definizione degli interventi edilizi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 – testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, il quale dispone che: “Ai fini del presente testo unico si intendono per: a) “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”);

- i locali o porzione degli stessi con altezza inferiore a 1,5 mt;

- i locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. (che prevedono una sporadica presenza dell'uomo);
- i locali e le aree utilizzabili esclusivamente per il deposito di legna, carbone, e simili;
- i locali destinati a celle frigorifere, i locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, i forni per panificazione, i forni e le cabina di verniciatura, gli altiforni;
- i locali dichiarati inagibili o inabitabili da autorità competenti;
- le superfici su cui insistono stabilmente botti, serbatoi, silos, cisterne;
- i locali stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti ovvero dove avvengono produzioni a ciclo chiuso;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civile abitazioni (parcheggi, aree a verde e giardini, balconi, terrazzi e lastrici solari, ecc.), porticati o tettoie (adibiti a ricovero attrezzatura per il giardinaggio o legna) e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che dispone "Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: 1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie a l'uso comune; 2) i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali discarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini".
- per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni, a condizione che il produttore specifichi nella planimetria allegata alla dichiarazione le superfici sulle quali vengono prodotti, e ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa di cui al successivo comma, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati, allo smaltimento dei quali è tenuto a provvedere a proprie spese, in base alle disposizioni vigenti in materia, il produttore dei rifiuti stessi.

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc), nonché le superfici di formazione dei rifiuto sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali,pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; comunicare entro il 30 del mese di giugno dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i

quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

In caso di obiettive difficoltà nella delimitazione esatta della superficie di cui sopra, l'individuazione della stessa è effettuata in misura forfettaria applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività:

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE	30%
FALEGNAMERIE	50%
AUTOCARROZZERIE	60%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	30%
GOMMISTI	40%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	30%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	20%

Qualora i rifiuti speciali non assimilati siano prodotti nell'esercizio di attività diverse da quelle espressamente indicate, la superficie esclusa è determinata nella misura del 10%.

Art. 45 – UTENZE DOMESTICHE – DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI

Per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche si utilizzano i seguenti coefficienti:

Numero componenti del nucleo familiare	Coefficiente ka	Coefficiente Kb
1	0,84	0,80
2	0,98	1,60
3	1,08	2,00
4	1,16	2,60

5	1,24	3,20
6 o più	1,30	3,70

Art. 46 – UTENZE DOMESTICHE – NUMERO DI OCCUPANTI

1 – Per le utenze domestiche, ad ogni abitazione ed alle relative pertinenze come definite nel successivo articolo 47, si applica la tariffa corrispondente al numero di occupanti del nucleo familiare del contribuente, individuato nel numero di soggetti coabitanti risultanti dagli elenchi dell'anagrafe del Comune di residenza, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica.

2 – Nel caso di soggetti non residenti, il numero degli occupanti di ogni abitazione e delle relative pertinenze, come definite nel successivo articolo 47, viene presuntivamente stabilito in misura pari a 3, salvo che il contribuente dichiari la reale composizione del proprio nucleo familiare.

3 – Per gli immobili diversi dalle abitazioni e diversi dalle pertinenze, come definite nel successivo articolo 47, il numero di occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa e della quota variabile del tributo è pari ad 1.

4 – Le variazioni del numero dei componenti devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 52, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono acquisite dall'Ufficio anagrafico comunale e comportano l'adeguamento della tassa a decorrere dal giorno in cui la variazione si è verificata.

5 – Ove la comunicazione di variazione dei soggetti non residenti venga effettuata entro i termini previsti, la tariffa è adeguata a decorrere dal giorno in cui si è verificata la variazione del numero dei componenti.

6 – In caso di dichiarazione tardiva di una variazione in diminuzione, la tariffa è adeguata a partire da 90 giorni prima della data in cui viene comunicata.

Art. 47 – UTENZE DOMESTICHE – PERTINENZE

1 – Per le sole utenze domestiche, costituiscono pertinenza di ogni abitazione, gli immobili, dichiarati come tali dallo stesso contribuente, classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione.

2 – Alle pertinenze, così come definite dal precedente comma 1, si applica solo la quota fissa in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.

Art. 48 – UTENZE DOMESTICHE – RIDUZIONI

1 – Sono stabilite e regolamentate riduzioni per le utenze non servite nella misura del 60%, come meglio specificato nel successivo articolo 51;

Art. 49 – UTENZE NON DOMESTICHE – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE ED INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUZIONE POTENZIALE

1 – Le utenze non domestiche sono articolate in categorie caratterizzate da omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, per ciascuna delle quali sono individuati i seguenti coefficienti per la determinazione della quota fissa (kc) e della quota variabile (kd) della tassa:

Categoria DPR 158/1999	Categoria Tari	Descrizione categoria	Coefficient e Kc	Coefficient e Kd
1	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	2,60
2	2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	5,51
3	3	Stabilimenti balneari	0,38	3,11
4	4	Esposizioni, autosaloni	0,30	2,50
5	5	Alberghi con ristorante, agriturismi	1,07	8,79
6	6	Alberghi senza ristorante, Bed and Breakfast	0,80	6,55
7	7	Case di cura e riposo	0,95	7,82
8	8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	8,21
9	9	Banche ed istituti di credito	0,55	4,50
10	10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	7,11
11	11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	8,80
12	12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	5,90
13	13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,55
14	14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	3,50
15	15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	4,50
16	16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	39,67
17	17	Bar, caffè pasticceria	3,64	29,82
18	18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	14,43
19	19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,59

20	20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	49,72
21	21	Discoteche, night club	1,04	8,56

2 – L'assegnazione delle singole utenze non domestiche alle suddette categorie è effettuata con riferimento al codice ATECO dell'attività risultante dall'iscrizione nei registri della CC.I.AA. Oppure da quanto denunciato ai fini I.V.A. O, in assenza di tali informazioni, all'attività effettivamente svolta e indicata dal contribuente nella dichiarazione.

Art. 50 – UTENZE NON DOMESTICHE – RIDUZIONI

1 – Sono stabilite e regolamentate riduzioni per le utenze non servite nella misura del 60%, come meglio specificato nel successivo articolo 51;

Art. 51 – RIDUZIONI IN FUNZIONE DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1 – Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, è attivato su tutto il territorio del Comune.

2 – In analogia a quanto previsto per la Tassa Smaltimento Rifiuti, la Giunta Comunale suddivide il territorio comunale tra concentrico che comprende centro storico e zone residenziali, Loc. Borgonuovo, Loc. Isole e Loc. Periosa . In sede di prima applicazione, ai fini dell'applicazione del tributo si considerano i perimetri già individuati della Giunta Comunale per la Tassa Smaltimento Rifiuti.

Art. 52 – DICHIARAZIONI

1 – Sussiste l'obbligo di dichiarazione nei seguenti casi:

- inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione;
- variazione degli immobili posseduti, occupati o detenuti;
- per i soggetti non residenti, variazione della composizione del nucleo familiare;
- verificarsi o venir meno dei presupposti per il riconoscimento delle riduzioni previste dal presente regolamento;
- nel caso di decesso del contribuente, da parte dei familiari conviventi, dei co-obbligati o degli eredi dello stesso;
- cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione.

2 – I soggetti passivi della tassa presentano la dichiarazione entro 60 giorni dal momento in cui si verificano le condizioni di cui al comma 1.

3 – La dichiarazione è presentata sui modelli predisposti dall'Ufficio tributi, e deve comunque contenere i seguenti elementi:

- i dati identificativi del soggetto occupante o detentore dei locali ed aree, incluso il codice fiscale e la partita IVA se posseduta;
- i dati catastali identificativi dell'immobile;

- l'ubicazione (toponomastica con numerazione civica interna ed esterna);
- l'indicazione delle destinazioni d'uso delle superfici delle singole unità immobiliari (codice ATECO per le utenze non domestiche, ai fini dell'individuazione della categoria ai sensi dell'art. 49);
- per le unità immobiliari censite in catasto con categoria D o E, le superfici calpestabili con le rispettive destinazioni d'uso (codice ATECO per le utenze non domestiche, ai fini dell'individuazione della categoria ai sensi dell'art. 49);
- la data di inizio del possesso, occupazione o detenzione;
- per le utenze domestiche dei soggetti non residenti, il numero dei componenti il proprio nucleo familiare risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune di residenza.

4 – La dichiarazione, regolarmente firmata, può essere presentata:

- direttamente presso l'Ufficio Tributi del Comune;
- a mezzo posta, inviata con raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità);
- quale documento informatico firmato digitalmente ed inviato all'indirizzo mail di posta certificata del Comune dalla casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- quale documento informatico firmato digitalmente ed inviato all'indirizzo mail di posta certificata del Comune dalla casella di posta elettronica ordinaria del dichiarante;
- a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail di posta certificata del Comune, con scansione del documento firmato in originale e scansione del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità).

5 - In sede di prima applicazione, si considerano valide tutte le superfici e tutti i dati dichiarati ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti, opportunamente integrati con gli elementi utili e necessari per l'applicazione della TARI. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate dagli utenti.

6 - Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

7 - Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 472.

Art. 53 – VERSAMENTO

La tassa comunale sui rifiuti, dovuto in base alle dichiarazioni, maggiorato del tributo provinciale, è versato in due rate scadenti il 30 giugno e il 30 novembre dello stesso anno, ovvero in un'unica soluzione entro il 30 giugno.

Solo per l'anno **2014** il versamento della **TARI** è fissato in due rate, con scadenza **30 ottobre e 30 novembre 2014**.

Art. 54 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti.

Art. 55 – VIGENZA

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2014.
-